

Regolamento di disciplina

TITOLO I

ILLECTO DISCIPLINARE

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione.

1. Il presente *Regolamento* disciplina, in attuazione dell'art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, le sanzioni applicabili agli studenti dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro (UMG) per la commissione degli illeciti disciplinari di cui all'articolo 2.

2. Agli effetti del presente *Regolamento*, si intendono per studenti tutti gli iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica, laurea Magistrale, *Master*, corsi di dottorato di ricerca, corsi di Specializzazione, comunque denominati, ed ogni altro corso organizzato dall'Ateneo.

3. Durante il periodo della loro afferenza all'Ateneo, sono considerati studenti dello stesso, agli effetti del presente *Regolamento*, anche gli studenti di altre sedi universitarie, ancorché straniere, comunque ammessi alla frequenza dei corsi e/o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto.

Art. 2

Illecito disciplinare

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, e 13, comma 2, costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso con dolo o colpa grave dallo studente all'interno dei locali, delle aree e degli stabilimenti universitari di UMG, o di altre sedi con essa convenzionate, quando:

a) provochi danneggiamenti ai beni di cui UMG è proprietaria, o che sono dalla stessa detenuti o posseduti a qualunque titolo;

b) comprometta l'ordinata e civile convivenza all'interno degli spazi di cui sopra, o comunque leda l'ordinato svolgimento della vita universitaria;

c) sia diretto al fine (o, comunque, abbia l'effetto) di alterare, modificare, contraffare atti inerenti la propria o altrui carriera universitaria, il libretto di frequenza o degli esami di profitto, i verbali di esame, di tirocinio o qualunque altro atto relativo alla carriera universitaria;

d) impedisca o renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri.

2. Costituisce, altresì, illecito disciplinare il fatto che, ancorché commesso fuori dagli spazi di cui al comma precedente, risulti idoneo – per le modalità con cui esso è compiuto, o per le finalità perseguite – ad arrecare pregiudizio all'immagine di UMG.

3. Il fatto di cui alla lettera c) del comma 1, anche se commesso fuori dagli spazi in esso indicati, costituisce sempre illecito disciplinare.

4. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive ed ogni altra forma di protesta degli studenti, purché esse avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose, in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

5. In ogni caso, non può essere preso in considerazione, ai fini delle valutazioni disciplinari, il rendimento scolastico dello studente.

Art. 3

Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni applicabili agli illeciti disciplinari di cui all'articolo 2 – comunque senza pregiudizio di altre possibili conseguenze giuridiche, anche penali – sono:

- a) l'ammonizione;
- b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività formative svolte in laboratori od altre strutture dell'Ateneo o con esso convenzionate;
- c) l'esclusione da uno o più esami di profitto, per una o più sessioni;
- d) la sospensione temporanea dall'Università, anche cautelare, con conseguente perdita delle sessioni di esami.

2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono tra loro cumulabili.

3. La sospensione temporanea dall'Università non può essere comunque superiore a tre anni. In ogni caso, il periodo di sospensione è computato agli effetti della decadenza dagli studi universitari.

4. L'individuazione della sanzione applicabile, nonché la sua concreta determinazione è fatta tenendo conto: della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, della personalità dell'incolpato, degli eventuali precedenti disciplinari a suo carico e della idoneità della sanzione a prevenire la commissione di eventuali fatti della stessa indole.

5. Il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella determinazione della sanzione definitiva.

TITOLO II

ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO DISCIPLINARE

Art. 4

Notizia di illecito disciplinare

1. Chiunque abbia notizia della condotta di uno o più studenti dell'Ateneo tale da poter costituire illecito disciplinare può segnalarla alle autorità accademiche.

2. Il personale docente, tecnico o amministrativo dell'Ateneo – in essi compresi anche docenti e personale a contratto – che abbia notizia di fatti che possono costituire illecito

disciplinare è tenuto a segnalarli al Preside della Facoltà di appartenenza dello studente o, nei casi di cui all'articolo 8, comma 5, direttamente al Rettore.

3. Lo studente che abbia notizia della commissione, da parte di altri studenti, di un illecito disciplinare deve darne segnalazione a norma del comma precedente. La mancata segnalazione dolosa costituisce essa stessa illecito disciplinare, passibile di ammonizione. La segnalazione di illeciti disciplinari inesistenti, della cui inesistenza lo studente autore della segnalazione ha piena consapevolezza, o la simulazione, a carico di altri, delle tracce di un illecito disciplinare costituisce violazione disciplinare alla quale si applica, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d).

4. Se la segnalazione dell'illecito disciplinare non è stata fatta direttamente al Rettore, il Preside al quale è stata segnalata la notizia di illecito disciplinare ne informa il Rettore, il quale provvede a norma dell'articolo seguente.

Art. 5

Commissione disciplinare istruttoria

1. Per l'accertamento degli illeciti disciplinari il Rettore nomina una *Commissione istruttoria*, che ha il compito di verificare la fondatezza della notizia di illecito disciplinare.

2. La *Commissione istruttoria* è formata dal *Direttore amministrativo*, da tre componenti scelti tra i professori ed i ricercatori di ruolo dell'Ateneo, e da un responsabile amministrativo di Area o di Ufficio, il quale ultimo svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante.

3. La presidenza della *Commissione* è affidata al professore più anziano nel ruolo.

4. La *Commissione istruttoria* resta in carica per tre anni dalla sua costituzione. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un suo componente, il Rettore provvede a nominare un sostituto, il quale rimane in carica fino alla scadenza del termine residuo.

5. Ricevuta la notizia di cui all'articolo 4, il Rettore ne informa per iscritto il *Presidente* della *Commissione istruttoria*, chiedendo che si provveda all'apertura del procedimento disciplinare.

6. Per ciascun accertamento disciplinare affidatole, la *Commissione istruttoria* deve completare i propri lavori entro sei mesi dalla comunicazione di cui al comma precedente. Nell'espletamento dell'incarico, la *Commissione* può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire il parere di esperti dalla stessa incaricati e compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria; può, altresì, compiere le attività istruttorie richieste dallo studente, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento.

7. La *Commissione* deve procedere all'audizione dello studente. A tal fine, il *Segretario* della *Commissione* provvede ad informare lo studente – a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o attraverso comunicazione scritta firmata dall'interessato per ricevuta – dell'apertura del procedimento disciplinare a suo carico. La comunicazione contiene: a) la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato; b) l'avviso che è in facoltà dell'incolpato presentarsi in ogni momento dinanzi alla *Commissione* per essere ascoltato in

ordine ai fatti che sono contestati; c) l'avviso che è in facoltà dell'incolpato farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a discolorpa, indicando alla Commissione – ove occorra – eventuali prove da assumere.

8. Tra la comunicazione di cui al comma precedente e l'audizione dello studente deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni.

9. L'audizione dello studente in Commissione soddisfa quanto stabilito dall'art. 16 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071. È in diritto dello studente, però, chiedere che lo stesso venga altresì sentito dall'organo individuale o collegiale competente, a norma dell'articolo 8, all'irrogazione della sanzione disciplinare, prima dell'adozione del provvedimento.

10. Fino alla irrogazione della sanzione disciplinare, o alla archiviazione del procedimento, lo studente incolpato può presentare memorie e difese scritte e può accedere agli atti del procedimento che lo riguardano in conformità delle norme sull'accesso ai documenti amministrativi.

11. Per il compimento di singoli atti, la Commissione può delegare uno dei suoi membri, ma la stesura della relazione finale deve essere approvata a maggioranza dei suoi componenti.

12. La Commissione che nel corso dell'attività istruttoria accerti fatti che possono costituire reato ne informa l'Autorità giudiziaria, o altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, dandone altresì comunicazione al Rettore. A conclusione dei propri lavori, la Commissione trasmette in ogni caso gli atti al Rettore, formulando altresì la proposta di archiviazione o di adozione del provvedimento disciplinare.

13. Salvo quanto previsto nel comma precedente, i componenti della Commissione sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo sul contenuto degli atti ai quali hanno partecipato o dei quali sono venuti, comunque, a conoscenza.

Art. 6

Misure cautelari

1. In attesa che la Commissione istruttoria concluda i propri lavori e, comunque, prima dell'adozione dei provvedimenti definitivi, il Rettore, anche su proposta del Consiglio della Facoltà a cui appartiene lo studente incolpato, o, trattandosi di corsi interFacoltà, del Comitato Tecnico, può applicare una misura cautelare, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa indole.

2. Le misure cautelari sono l'interdizione temporanea da uno o più corsi, dalle attività didattiche o di tirocinio, anche se svolte in strutture esterne all'Ateneo, nonché l'esclusione da uno o più esami di profitto.

3. Prima della irrogazione della misura cautelare, il Rettore può comunque chiedere parere non vincolante all'organo collegiale di cui al comma 1.

4. Su richiesta dell'incolpato, su proposta della Commissione istruttoria, ovvero d'ufficio, il Rettore può revocare o sostituire la misura cautelare con altra meno afflittiva.

5. La durata della misura cautelare non può essere superiore a sei mesi. L'irrogazione della misura cautelare viene registrata nella carriera scolastica dello studente ed è computata nella sanzione definitiva.

6. Qualora il procedimento si chiuda con un provvedimento di archiviazione, lo studente al quale è stata applicata la misura cautelare è senz'altro ammesso alla frequenza dei corsi, alle prove di verifica, all'ammissione degli esami di profitto e ad ogni altra attività didattica cui avrebbe avuto diritto di partecipare in assenza della sospensione cautelare. Egli è anche ammesso a sostenere esami di profitto in sessioni riservate a categorie determinate di studenti, secondo quanto espressamente stabilito nel provvedimento di archiviazione.

Art. 7

Chiusura del procedimento istruttorio

1. All'esito delle indagini la *Commissione istruttoria* presenta al Rettore una relazione scritta, nella quale vengono ricostruiti i fatti e viene formulata la proposta di sanzione da irrogare.

2. La proposta non ha carattere vincolante, ma l'organo al quale spetta l'irrogazione della sanzione disciplinare deve adeguatamente motivare, ove intenda discostarsene, le ragioni per le quali viene irrogata una sanzione meno grave o non viene irrogata alcuna sanzione.

3. Il Rettore, salvo che si tratti di applicare la sanzione dell'ammonizione, trasmette senza ritardo gli atti all'organo competente per la irrogazione della sanzione, il quale provvede nei successivi quindici giorni.

4. Qualora il Rettore ritenga applicabile una sanzione più grave di quella proposta dalla *Commissione istruttoria*, trasmette gli atti al Senato Accademico, il quale applica la sanzione che ritiene di dovere irrogare.

TITOLO III

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 8

Competenza

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, la potestà disciplinare spetta al Rettore, al Senato Accademico ed ai Consigli di Facoltà, secondo le competenze di seguito indicate.

2. L'ammonizione viene fatta dal Rettore.

3. L'interdizione temporanea da uno o più corsi e l'esclusione da uno o più esami di profitto è deliberata dal Consiglio della Facoltà al quale appartiene lo studente.

4. La sospensione temporanea dall'Università, con conseguente perdita delle sessioni di esami, è deliberata dal Senato Accademico.

5. Il Senato Accademico è altresì competente ad applicare l'interdizione temporanea da uno

o più corsi e l'esclusione da uno o più esami di profitto quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà, o quando si tratti di studenti iscritti a corsi interateneo o interfacoltà.

6. La determinazione concreta della misura della sanzione è deliberata dall'organo competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4.

Art. 9

Forma dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari di cui al presente *Regolamento* devono essere motivati e resi per iscritto dall'organo che li ha adottati.

2. Essi sono trasmessi al Rettore, per gli adempimenti di cui all'articolo 11.

Art. 10

Impugnazioni

1. Fatto salvo il ricorso alla competente autorità giudiziaria, lo studente può proporre impugnazione della sanzione irrogatagli con ricorso al Senato Accademico.

2. Il ricorso è presentato per iscritto al Rettore, depositandolo di persona, o trasmettendolo in piego raccomandato A/R, entro quindici giorni dalla notifica della sanzione.

3. Sul ricorso si pronuncia, nei quindici giorni successivi, il *Senato Accademico*.

4. Contro le determinazioni del *Senato Accademico*, comunque assunte, non sono ammesse impugnazioni interne.

TITOLO IV

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 11

Conseguenze dell'illecito disciplinare sulla carriera universitaria dello studente

1. Accertato l'illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c del presente *Regolamento* il Rettore provvede all'annullamento, in autotutela, degli atti e provvedimenti amministrativi alterati, modificati o contraffatti, e di quelli che da essi dipendono.

2. Nonostante qualsiasi risultanza del procedimento istruttorio di cui all'articolo 5, non può essere considerato esistente l'illecito disciplinare se sia già intervenuta, per il medesimo fatto, sentenza penale irrevocabile di assoluzione. In tali casi, il Rettore provvede all'archiviazione del procedimento.

3. Qualora la sentenza di assoluzione sia già intervenuta quando viene data la segnalazione

di cui all'articolo 4, il procedimento istruttorio non può essere avviato.

3. Quando sia già intervenuta sentenza penale irrevocabile di condanna relativa ai fatti suscettibili di accertamento disciplinare, la sussistenza del fatto e l'affermazione che l'inculpato lo ha commesso sono considerate accertate. In tali casi, il Rettore trasmette gli atti alla *Commissione istruttoria* di cui all'articolo 5 e trova applicazione l'articolo 7.

Art. 12

Adempimenti conseguenti alla irrogazione della sanzione

1. Fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, l'esecuzione dei provvedimenti disciplinari è curata dal Rettore.

2. Le sanzioni diverse dall'ammonizione sono comunicate allo studente con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dell'ammonizione, a cura del *Segretario* della *Commissione istruttoria* di cui all'articolo 5, viene redatto un apposito verbale sottoscritto dallo studente; la mancata sottoscrizione volontaria del verbale costituisce illecito disciplinare.

3. Tutte le sanzioni disciplinari, rese esecutive dal Rettore, sono registrate nella carriera dello studente e vengono trascritte nei fogli di congedo.

5. Delle sanzioni irrogate a studenti di altri Atenei temporaneamente ospiti presso UMG sono espressamente informate le Università di rispettiva appartenenza.